



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°: 24/2025	DATA: 31/03/2025	OGGETTO: Affidamento dei servizi cimiteriali - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023. Impegno di spesa CIG-B18B6D41F7 – Proroga Tecnica
-----------------------	----------------------------	--

Il Responsabile del servizio

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale 02 del 09/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse per il conseguimento degli stessi;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Considerato che:

- con determinazione n.43 del 15/05/2024 si era provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto con scadenza al 31/03/2025 all'impresa Macondo società cooperativa P.IVA: 02511240042 con sede legale in Piazza San Paolo n. 2 - Alba CN;

Preso atto che, entro tale data, non risulta oggettivamente possibile l'affidamento dei servizi cimiteriali e che, tra l'altro, il nostro Ente al momento continua a non avere a disposizione personale interno con le qualifiche necessarie allo svolgimento di tali mansioni;

Considerato che l'Amministrazione Comunale deve assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale essendo un servizio essenziale;

Ravvisata l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità di procedere agli ordinari seppellimenti;

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, [prorogare il contratto con l'appaltatore uscente](#) qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare";

Rilevata pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente e considerato che il vigente quadro normativo consente l'[affidamento diretto di un servizio](#) nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Dato atto:

- che in data 01/03/2025 con propria nota lo scrivente ha richiesto la disponibilità dell'attuale operatore economico allo svolgimento del servizio in regime di [proroga tecnica](#) per il periodo 01/04/2025 al 30/09/2025;
- che l'operatore, con propria nota del 14/03/2025 ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti;

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 30/09/2025, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;

Rilevato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga tecnica contrattuale prevista negli atti dell'originario affidamento;

Ritenuto inoltre di costituire l'impegno di spesa relativo al periodo di proroga contrattuale nella misura indicata nel dispositivo del presente atto;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **Di riportare** quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di prorogare**, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, il servizio di cui all'oggetto all'impresa Macondo società cooperativa P.IVA 02511240042 con sede legale in Piazza San Paolo n.2 - Alba CN, fino al 30/09/2025;
- 3) **Di impegnare** allo scopo, in favore del suddetto operatore, la somma complessiva presunta di € 10.000,00 + I.V.A. al 22%, per un totale di € 12.200, I.V.A. compresa;

- 4) **Di impegnare** sul bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 sul capitolo 1433 Missione 12 Programma 09 titolo 01 macroaggr. 103 P.F. U.1.03.02.99.999, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la suddetta somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato;
- 5) **Di dare atto** che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- 6) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'impresa succitata;
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Deninotti Alberto - Sindaco)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.